

ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

l'Ente **Club Alpino Italiano**, con sede legale in Via E. Petrella 19, 20124 Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, in persona del suo Presidente Generale e legale rappresentante Dott. Antonio Montani, domiciliato per la carica presso la sede legale del CAI, (d'ora innanzi denominato "CAI"),

E

La **Società Geologica Italiana ETS** (d'ora innanzi denominata **SGI**), con sede legale in Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, C.F. n. 80258790585, rappresentata dal Prof. Rodolfo Carosi che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente rappresentato di seguito congiuntamente "parti", disgiuntamente anche "parte"

premesse che

- il **CAI** ha interesse a sviluppare la ricerca, la divulgazione culturale e naturalistica nonché a svolgere attività di collaborazione scientifica con Università e altri Enti che perseguono analoghe finalità;
- il **CAI**, in questo contesto, ha in attivo molteplici attività di ricerca e di collaborazione scientifica regolate da convenzioni quadro con numerosi enti italiani;
- il **CAI**, sin dalla sua fondazione nel 1863, ha sempre rivolto grande attenzione agli aspetti naturalistici e culturali riguardanti il territorio montano italiano, come espressamente sancito nel primo articolo del suo statuto;
- la **SGI**, fondata a Bologna nel 1881, è la più antica e rappresentativa associazione scientifica italiana nel campo delle Scienze della Terra. Essa si adopera per il progresso, la promozione e la diffusione delle conoscenze geologiche nei loro aspetti teorici e applicativi relativamente al territorio italiano nel suo insieme e quello montano in particolare. La **SGI** annovera fra i suoi soci numerosi enti e studiosi in grado di fornire significativi elementi di conoscenza relativi al contesto geologico montano, collinare ed ipogeo fondamentale per la sua salvaguardia come pure per la sua valorizzazione.
- **SGI e il CAI** condividono la sensibilità sulle problematiche tipiche delle aree montane, collinari ed ipogee;
- **SGI e il CAI** hanno il comune interesse a:
concorrere allo sviluppo culturale e alla valorizzazione del territorio montano, collinare ed ipogeo attivando azioni e interventi volti a favorire le conoscenze del contesto geologico quale presupposto per una sua più efficace salvaguardia e per uno sviluppo sostenibile del territorio;
attivare nuove iniziative culturali, formative, di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenze a favore dell'incremento di competitività dei territori montani;
- **SGI e il CAI** condividono l'obiettivo di collaborare per sviluppare le conoscenze geologiche in ambiente montano, collinare ed ipogeo attivando una rete di relazioni virtuose che condivida risorse, conoscenze e competenze;
- **SGI e il CAI** si riconoscono nel pensiero e nell'eredità culturale del medesimo padre fondatore, lo scienziato e mineralogista Quintino Sella;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Fine dell'Accordo quadro è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale

le attività di ricerca della **SGI** e le attività di divulgazione del **CAI** possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- Collaborazione nell'individuazione e nello svolgimento di attività che favoriscano la salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane, collinari ed ipogee italiane, attraverso la progettazione, lo svolgimento e la promozione di azioni o percorsi formativi innovativi finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento di tutti gli attori impegnati sui temi di cui sopra (seminari, stage, ecc.).
- Collaborazione sul fronte della ricerca per la progettazione, l'attuazione e la promozione di studi e sperimentazioni, connotati da innovazione metodologica e operativa, che abbiano al centro la conoscenza del contesto geologico montano, collinare ed ipogeo italiano, nei suoi stretti rapporti sin dalla antichità con il popolamento umano e con le problematiche connesse con il dissesto idrogeologico e la tutela delle risorse.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione riguarda:

- lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- lo svolgimento da parte della **SGI** di attività di ricerca, consulenze tecnico – scientifiche, attività di formazione per conto del **CAI**;
- la divulgazione rivolta ai soci del CAI dei risultati della ricerca svolta da SGI sulle tematiche che riguardano l'ambiente montano, collinare ed ipogeo;
- la messa a disposizione di un esperto della SGI in ambito CAI per la revisione di progetti e articoli di carattere geologico;
- la messa a disposizione di un esperto del CAI in ambito SGI per la revisione di progetti e articoli per le parti di competenza del CAI;
- il coinvolgimento di geologi nella preparazione degli ONC per le parti strettamente inerenti l'insegnamento di argomenti geologici.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, coordinati da referenti designati dalle due associazioni nel rispetto del presente accordo quadro.

Il personale coinvolto nelle attività così come le eventuali risorse economiche e strumentali vengono messe a disposizione dalle parti in specifici accordi attuativi.

Articolo 3 - Responsabili dell'accordo

La SGI indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Presidente SGI.

Il CAI indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Presidente generale CAI o suo delegato.

Articolo 4 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente accordo, saranno appositamente regolate di volta in volta.

In ogni caso:

- a) Le parti stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per **SGI** di pubblicare i risultati delle ricerche purché sia data adeguata evidenza della partecipazione del **CAI** alle stesse; analogamente il CAI potrà pubblicare i risultati delle ricerche purché sia data adeguata evidenza della partecipazione della SGI alle stesse;
- b) L'uso del nome e logo dell'altro contraente sarà subordinato al previo consenso scritto delle due associazioni e, comunque, non potrà essere utilizzato per finalità commerciali o pubblicitarie, salva espressa autorizzazione delle stesse.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo unanime consenso e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

Articolo 6 - Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle Parti nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi attuativi della presente intesa.

Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione, e tutela della salute del proprio personale o dei collaboratori impegnati nelle attività comuni.

Articolo 7 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula, ed è escluso il rinnovo tacito. Al termine dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione intervenuta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi all'altra parte con un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetto sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, al cui completamento restano vincolate.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR).

Le parti dichiarano infine di esser informate sui diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Controversie

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 10 - Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione pro quota e solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato, sottoscritto.

**PER LA SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA
IL PRESIDENTE**

(prof. Rodolfo Carosi)

**PER IL CLUB ALPINO ITALIANO
IL PRESIDENTE GENERALE**

(Dott. Arch. Antonio Montani)